



al Sindaco di Biella, avv.to Marco Cavicchioli
al Presidente Provincia di Biella, Avv.to Emanuele Ramella Pralungo
e p. c.:
ad A.R.P.A. Biella
ad A.S.L. Biella

Oggetto: Istanza P.A.S. presentata dalla Wood Energy S.r.l. per un impianto di cogenerazione di 616 kW alimentato a biomasse legnose ed associato a rete di riscaldamento Cofely Rete Calore S.r.l. ”, localizzato in Comune di Biella. D I F F I D A .

Il Comitato “NO PIRO Biella – Depiriamoci”, vista l’istanza in oggetto, in premessa osserva:

1. Cofely Rete Calore S.r.l., con rete di teleriscaldamento estesa per 18 km. e con con tre generatori termici di 10.073 kW cadauno, un generatore termico di 4.707 kW e due gruppi elettrogeni di 7.148 kW ciascuno, ha potenza istallata complessiva di **49,222 MW**;
2. Il Proponente intende realizzare un impianto di cogenerazione di potenza complessiva **616 kW** (di cui: elettrica **200 kWe** e termica 416 kWt), alimentato a biomassa solida con il duplice scopo di produrre energia elettrica e cedere il calore residuo alla suddetta Cofely Rete Calore s.r.l.; in merito all'assoggettabilità a V.I.A., alle pagine 21 e 22 del documento PAS-D04-15-Relazione-Tecnica, egli discutibilmente afferma:

Fatte salve le considerazioni espresse in premessa per le quali lo scrivente sostiene che l'impianto in esame, comunque, non rientra nel campo di applicazione delle norma in quanto non rientra, come tipologia di generazione dell'energia, nelle fattispecie indicate dalla normativa citata, se si considera il solo valore di potenza totale installata, nell'area, derivante dalla somma di tutte le apparecchiature, il valore finale diventa 49,838 MW minore del valore di 50 MW che imporrebbe la verifica di screening V.I.A.

Se si volesse, però, considerare in maniera estensiva i criteri definiti Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014, il decreto impone che, in alcune situazioni specifiche quali zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale (zone umide, costiere, riserve e parchi naturali, ecc.) o aree dove il cumulo dei progetti supera il valore di soglia quest'ultima deve essere dimezzata.

*Nel caso in esame, pur non rientrando nelle fattispecie richiamate, anche dimezzando la soglia da 50 MW a 25 MW si rimane esenti dal campo di applicazione. **L'impianto in fase di presentazione ha potenza di 0,616 MW che è minore del 2,5% della soglia dimezzata (25 MW).***

3. il Proponente, nel 2014, ha presentato un progetto di potenza complessiva **700 kW** (di cui: elettrica **200 kWe** e termica 500 kWt), localizzato come l'attuale; per l'assoggettabilità a V.I.A., alle pagine 21 e 22 del documento PAS-D-04-14-Relazione-Tecnica, affermava:



L'impianto in esame ha potenzialità complessiva di 700 kW per cui la potenza totale installata, nell'area, diventa 49,92 MW e pertanto si rimane esenti dalla verifica di screening V.I.A.

tuttavia, tale progetto venne sottoposto alla procedura di "verifica" (screening) V.I.A. con Determina n° 1230 del 18-08-2014, indi rinviato alla fase di "valutazione" V.I.A. con Determina n° 21 del 13 gennaio 2015;

4. il Proponente, anziché avviare il progetto alla richiesta fase di **Valutazione Impatto Ambientale**, ha ripresentato un'altra istanza P.A.S. al Comune di Biella relativa ad un progetto d'identica potenza elettrica (**200 kWe**), ma con una potenza termica ridotta di **84 KW**, contrassegnato da alcune *migliorie* (descritte alle pagg. 5 e 6 della Relazione Tecnica) relative sia all'approvvigionamento ed allo stoccaggio del cippato sia al sistema di filtraggio del syngas, che potrebbero agevolmente essere valutate reiterate, incomparabili, ridondanti ed inadeguate a superare i rilievi sull'impatto sanitario già sollevati in precedente Conferenza dei servizi;

5. nessun atto ufficiale, però, attesta il ritiro della precedente istanza da parte di Wood Energy S.r.l., così come non risulta che Cofely Rete Calore S.r.l. abbia rinunciato all'ampliamento del proprio impianto consentito dopo la procedura P.A.S. del 2011; inoltre, l'impianto esistente di 49,222 MWt non fu assoggettato a V.I.A. poiché sotto la soglia di 50 MW, indicata da norme vigenti prima della Sentenza C. C. 93/2013 che ne dispose la decadenza in quanto difformi dalla direttiva europea; per di più, se tale impianto (alias, piano, giacché il teleriscaldamento è un'articolazione di più interventi) fosse stato valutato almeno nel contesto della pianificazione urbanistica (cioè, in V.A.S.), la mancata assoggettabilità a V.I.A. dell'impianto Cofely risulterebbe meno pregiudizievole; al contrario, sarebbe grave accettare un incremento dell'impianto superiore a 25 MW, di cui non è mai stata svolta alcuna Valutazione Ambientale Strategica né di VIA, tanto con un "ampliamento" quanto con una "nuova costruzione" assentibile ora a Wood Energy S.r.l.;

6. nella dichiarazione del Proponente s'evince che l'impianto Cofely esistente, con l'incremento di 616 kW di Wood Energy, passerebbe da 49,222 kW a 49.**838** kW e l'anno scorso, con altri 700 kW s'arrivava a 49,**922** kW; a prima vista sarebbe arduo ritenere che si verrebbe a determinare un cumulo d'impatti tra impianti separati e distinti per caratteristiche formali, costruttive, strutturali. Nell'istanza del Proponente, in relazione al c. 8 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, l'impianto nuovo è visto come un ampliamento; in effetti, risultando funzionalmente correlato alle attività di Cofely e Wood Energy non potrebbe cedere calore ad altri soggetti, giacché il calore prodotto è ceduto ai *puffer* dell'impianto Cofely; il calore prodotto da Wood Energy non sarà immesso separatamente, con un autonomo proprio nodo, nella rete di teleriscaldamento; e se, per altro, Wood Energy cedesse calore in ragione d'un diverso rapporto commerciale con i cittadini, ovvero utilizzasse solo la rete di teleriscaldamento di Cofely pagandone un aggio, dovremmo reputare l'esistenza d'impianti tra loro autonomi che condividono una stessa rete distributiva. Nel caso *de quo*, invece, la cessione del calore è in capo alla ditta Cofely, sulla base di accordi vincolanti inclusi proprio nel



titolo abilitativo posseduto da Cofely. Oltre a ciò, sul piano giuridico, occorre prendere atto che Wood Energy non ha neppure il possesso dell'area. In buona sostanza, senza la possibilità di cessione a Cofely di energia non potrebbe essere avanzata la proposta del pirogassificatore/cogeneratore.

Considerato ulteriormente che:

- in precedenza, con comunicazione prot. 2014/40431 del 30-07-2014, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3/3/2011 n. 28, il Comune di Biella aveva trasmesso alla Provincia di Biella la documentazione progettuale dell'istanza P.A.S. relativa al primo progetto Wood Energy S.r.l. e la Provincia di Biella, dopo aver costituito commissione tecnica, ha deliberato **l'assoggettabilità** alla procedura V.I.A. del primo progetto;
- nel caso de quo, invece, il Comune di Biella informando la Provincia ed altri enti tenuti al rilascio di specifiche autorizzazioni, ha **autonomamente** ritenuto e, in data 01/10/2015, comunicato la **non sussistenza di motivi per l'assoggettabilità a procedura V.I.A.**

Diversamente, il Comitato "NO PIRO Biella – Depiriamoci" ritiene che dalle "Linee guida" del Decreto ministeriale n° 52 del 30 marzo 2015 debbano derivare ulteriori criteri ed indirizzi circa le soglie dimensionali e localizzative da considerare in tutte le fasi della valutazione d'impatto ambientale. E, fin dall'espletamento della verifica d'assoggettabilità (il cosiddetto *screening*, ovvero la verifica attivata allo scopo di valutare se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e, quindi, sottoporli poi alla fase di valutazione vera e propria) dev'essere stimata la dimensioni del progetto e l'effetto del cumulo con altri progetti, le relazioni con l'utilizzo di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento e le perturbazioni ambientali, nonché - specialmente - in merito alla **localizzazione territoriale** e tenuto conto del grado d'utilizzazione dello spazio circostante e dell'ulteriore potenziale carico impattante.

Poiché, gli **indirizzi metodologici** del Decreto 52/2015 implicano valutazione tanto delle "**Caratteristiche**", della "**Localizzazione**" dei progetti quanto delle "**Caratteristiche dell'Impatto Potenziale**", occorre considerare il "**Cumulo con altri progetti**", il "**Rischio di incidenti**" e la "**Capacità di carico dell'ambiente naturale**", secondo le caratteristiche ambientali delle zone interessate, la cui presenza comporta la riduzione del 50% delle soglie dimensionali previste dalla vigente normativa.

In altri termini, sarebbe illecito non ritenere che nelle premesse dell'atto ministeriale normante ed omogeneizzante la procedura *"attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente"* pare esserci l'accoglimento dei rilievi mossi dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 93/2013 che censurava le normative regionali e provinciali contrarie a quelle comunitarie che, invece, impongono all'autorità competente di valutare caso per caso, se *"tali progetti possono causare effetti negativi significativi sull'ambiente"*. In più, ponderato che nelle disposizioni si fa riferimento a "**soglie**

dimensionali" da porre in relazione alla "specifica tipologia progettuale" e, quindi, alle "caratteristiche dei progetti, alla localizzazione di progetti ed alle caratteristiche dell'impatto parziale".

Cosicché, per ogni proposta progettuale occorre contemplare se sussistono le situazioni indicate al comma 3, punto 1 e 2 delle "linee guida":

1. *Caratteristiche dei progetti:*
 - cumulo con altri progetti;
 - rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. *Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare, della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:*
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Nell'istanza in oggetto, dunque, deve stimarsi se sussistono condizioni ambientali, in relazione alla tipologia progettuale, che determinano un abbattimento pari al 50% delle soglie e, conseguentemente, l'**assoggettabilità a V.I.A.** del progetto.

Quindi, in generale, valutare:

- 1) - nelle "caratteristiche dei progetti" e gli effetti del "cumulo con altri progetti" nonché "il rischio di incidenti per quanto riguarda in particolare, le sostanze e le tecnologie utilizzate".
- 2) - sulla "localizzazione dei progetti" ... "deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto in particolare, ... della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone": ... "f) zone nelle quali gli standard ambientali fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati; g) zone a forte densità demografica";

Indi, per il cumulo dei progetti, considerare adeguatamente la prescrizione:

"Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

- la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
- che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale."

nonché la precisazione:

"Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

- appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
- ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti".

Invece, per la localizzazione dei progetti, si tratta di esaminare le "zone a forte densità demografiche" ... "così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500 abitanti per km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT)" (punto 3.4.7.);

Indi, tener presente "Gli effetti dell'applicazione delle linee guida" e cioè:

-*"La riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione,"*

-*"La sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate"*

La norma vigente, inoltre, dispone:

L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida.

Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:

una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);

una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

E, financo, la Circolare P.G.R. del Piemonte n° 3/AMB, del 27 aprile 2015, inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA precisa:

L'analisi sarà opportunamente condotta partendo dai criteri inerenti le zone, considerate sensibili, più estese dal punto di vista territoriale o, comunque, più facilmente identificabili, quali le aree contermini ai laghi, le aree montuose e forestali, le aree naturali protette, i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), le zone a forte densità demografica (vedi punti n. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.7).

Nella prima fase di applicazione delle linee guida ministeriali, il contesto ambientale e territoriale interessato è definito da una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 metri dall'asse del tracciato) ed in un fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Verificato, in linea di massima, l'accordo tra norma locale e norma nazionale, risulta opportuno richiamare anche quanto prescritto al 4° capoverso del punto 4.1 delle "Linee guida", onde vagliare le incombenze comunali che, se non compiutamente ottemperate potrebbero determinare un pregiudizio valutativo delle condizioni presenti nella realtà territoriale considerata:

Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate.

Onde non dover imputare all'autorità locale eventuali carenze cognitive e valutative del quadro reale di riferimento del progetto - carenze che potrebbero aver fatto scaturire nel Proponente la netta convinzione di non assoggettabilità a V.I.A. asserita nella relazione tecnico/progettuale sopra riportata - sembra opportuno conoscere quali e quanti elementi reali siano stati indicati dalla Amministrazione comunale al Proponente onde permettere la completa percezione di tutto quanto fosse indispensabile valutare onde rispettare appieno la vigente normativa.



Nella **DIFFIDA** di Legambiente Circolo biellese Tavo Burat, già presentata agli Enti ed autorità in indirizzo, vengono puntualmente individuati vari aspetti che, anche ad avviso degli scriventi, possono adeguatamente integrare sia la percezione sia la valutazione della realtà considerabile nell'ambito di riferimento del progetto. Ritenendoli, pertanto, utilmente idonei a far riconsiderare le interpretazioni e le decisioni assunte per l'assoggettabilità del progetto a V.I.A., vengono appresso sinteticamente richiamate:

- a) – per la qualità dell'aria che, nel lustro passato, ha superato gli standard di qualità fissati dalla normativa europea, così, da includere l'area in oggetto tra quelle comprese nel punto 4.3.6 delle “Linee guida”;
- b) per la sommatoria degli effetti prodotti dagli impianti della stessa categoria ed inclusi nell'ambito di mille metri (previsto sia dalle “Linee Guida” al punto 4.1 sia dalla Circolare PGR n° 3/AMB) deve verificarsi se il Proponente ha preso atto della presenza d'altri impianti che producono calore ed energia (oltre al nuovo Ospedale Degli Infermi con una potenza termica installata pari a circa 40 MWt), nonché delle imprese/attività già sottoposte a IPPT (CORDAR Servizi SPA, GABBA GIUGLIO Srl, CHIORINO SPA) e del forno crematorio in costruzione nei pressi del cimitero;
- c) per l'inclusione nelle zone a forte densità demografica (di cui al punto 4.3.7 delle “Linee guida”) deve considerarsi inopportuno limitarsi a considerare la dimensione demografica di Biella quando, dalla semplice osservazione “raso terra”, a “volo d'uccello” e “satellitare”, non si riscontra alcuna soluzione di continuità nell'edificato esistente, già più o meno densamente abitato tanto dai residenti a Biella quanto da quelli a Ponderano. Tutti, *ça va sans dire*, “cittadini” separabili solo anagraficamente, ma non in relazione alla loro tutela in ambito sanitario ed ambientale.

Per di più che, come già sopra riportato, la norma vigente prescrive l'abbattimento al 50% della soglia costituente lo spartiacque per l'assoggettabilità a V.I.A nel caso di sussistenza d'una o più delle suddette condizioni. Pertanto, se anche una fosse al limite, le altre escluderebbero di considerare *border line* pure l'insieme delle stesse incrementato da rischi e pericolosità assolutamente non trascurabili.

E valutare, di conseguenza, che l'impianto ha una “torcia” definita d'emergenza anche se indispensabile all'avvio del processo e dopo ogni fase di manutenzione; giacché, fino a che non avviene la *gassificazione* della materia prima che produce il syngas da utilizzare nel processo energetico successivo, all'interno del “reattore” ci sarà meramente la **combustione** del cippato. Così, sarà inevitabile avere l'emissione all'aperto d'un “rifiuto” gassoso (il syngas *grezzo*) prodotto dal combusto “rifiuto” solido (il cippato stesso). Ergo, il Comune di Biella che vieta ai cittadini di bruciare le ramaglie da potatura nell'orto, dovrà esaminare se le suddette emissioni non valutate preventivamente saranno in contrasto con le disposizioni presenti nel regolamento d'igiene. Difficile sarà, poi, reprimere ciò che non è stato previsto e riscontrabile in altre situazioni di funzionamento della pseudo-combustione (giammai, pirolisi) di legna vergine diffusasi grazie agli



incentivi statali.

Volendo, basterebbe rispettare il Regolamento di Igiene e Sanità della città di Biella che, agli articoli 16-26, disciplina le buone norme per gli impianti termici in tema di salubrità dell'aria. In particolare vieta il divieto di accensione di fuochi (art. 25) e la combustione all'aperto (art. 26). Tuttavia, se alcuni regolamenti comunali prescrivono che: *qualsiasi emissione deve essere combusta in apposita camera ed idoneo bruciatore e i fumi della combustione trattati e filtrati*, altri regolamenti d'igiene discendono da quelli ottocenteschi e vigevano in epoche in cui s'ignorava che le polveri sottili prodotte da questi impianti non sono filtrabili perché troppo piccole. Cioè, nell'era attuale si dovrebbe sapere che *quelle da 10micron (PM10) sono inalabili e s'accumulano nei polmoni, quelle da 2,5micron (PM2,5) sono respirabili e possono penetrare nei nostri polmoni fino ad accumularsi nel sangue e raggiungere varie parti del nostro organismo*. Quindi, non pare possibile rifiutare di considerare che *i danni provocati dalle polveri PM10 sono circoscritti nel nostro sistema respiratorio, quelli provocati dalle polveri PM 2,5 potrebbero estendersi anche ad altri tessuti dell'organismo aumentando il numero delle patologie da inquinamento*.

In conclusione.

L'assoggettabilità alla procedura VIA del progetto presentato da Wood Energy è, non solo un atto logico a fronte d'un precedente provvedimento che già sottoponeva, anche dopo la fase di *screening* (18 agosto 2014), analogo progetto di 200 kWe a fase di VALUTAZIONE (13 gennaio 2015); ma soprattutto è un atto d o v u t o in ragione del riscontro dei fattori indicati nelle "Linee guida" di cui al Decreto 52/2015.

Il Comitato "NO PIRO Biella – Depiriamoci", per tutto quanto esposto e considerato, **diffida** gli Enti in indirizzo dall'escludere dalla procedura V.I.A. il progetto presentato da Wood Energy S.r.l. avviato alla semplice Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) fin dal 27 settembre del corrente anno.

E richiama, financo, la necessità d'un corretto bilanciamento degli interessi pubblici che nel caso in esame sono principalmente quelli del **miglioramento e/o mantenimento** della qualità dell'aria, anche nel rispetto delle scelte e negli indirizzi urbanistici (fermare il consumo di suolo) che sono finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente ai sensi dell'art. 9 della carta costituzionale. Tematiche che possono essere affrontate solo se una procedura V.I.A. viene avviata e se a questa più pertinente ed approfondita analisi viene affiancata una Commissione di Inchiesta e/o la partecipazione dei cittadini.

In attesa di riscontri. Con ossequi.

Biella 16 ottobre 2015

IL COMITATO "NO PIRO BIELLA – DEPIRIAMOCI"